

COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Deliberazione n° 144
Elenco n° 22

ORIGINALE

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

**OGGETTO: PROSECUZIONE SERVIZIO CATASTALE DECENTRATO-
APPROVAZIONE ATTI CONSEGUENTI.**

L'anno 2012 addì 29 del mese di **agosto** alle ore 10.30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

SCABURRI Simone	PRESIDENTE	P
ANDREINA Heidi Monica	ASSESSORE	P
BELLINI Gennaro	ASSESSORE	P
GAVERINI Giuseppe	ASSESSORE	P
SALA Loredana	ASSESSORE	P
SPADACINI Pierclara	ASSESSORE	P
ZANNI Massimo	ASSESSORE	A
	Totale presenti:	6
	Totale assenti:	1

Assiste il Direttore dr. Fusari Silvano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Simone Scaburri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno sopra indicato.

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Direttore Generale



LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO:

- la l.r. 27 giugno 2008 -nr. 19 "Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6503 del 26/06/2009 con il quale è stata costituita la nuova Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi relativa alla Zona nr. 7 con sede a Lovere, per fusione della Comunità Montana Alto Sebino con la Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino e con la Comunità Montana Valle Cavallina;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
- la legge 24.12.1993, n. 537 richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
- l'art. 9 del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133 istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
- la Legge 15.3.1997, n. 59 e successive modifiche ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59;
- l'art. 19 comma 4 del D.L. 31.5.2012, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
- i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
- l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44 ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti Locali e riversati all'Erario;
- la nuova normativa, di cui al precedente punto, comporta la necessità di procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Direttivo nr. 15 del 06 febbraio 2003 con la quale si approvava il protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Territorio di Bergamo e la ex Comunità Montana dell'Alto Sebino di Lovere per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato presso la Comunità montana stessa;
- la delibera del Consiglio Direttivo della ex Comunità Montana dell'Alto Sebino n. 61 del 5.4.2007 avente ad oggetto "Sportello catastale decentrato – Approvazione nuovo protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Territorio di Bergamo e la Comunità Montana Alto Sebino";

VISTA la nota prot. 5744 del 29.8.2012 dell'Agenda del Territorio – Ufficio Provinciale dei Bergamo avente ad oggetto "Prosecuzione del servizio di visura la pubblico presso lo sportello catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione speciale di cui all'art. 11 del D.P.R. 305/1991;

CONSIDERATO che la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenda del Territorio 6.9.2005, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5 del D.P.R. 10.7.1991, n. 305, tramite la sottoscrizione con l'Agenda del Territorio, della richiamata Convenzione speciale e di un protocollo d'intesa ;

RITENUTO necessario approvare la Convenzione speciale (allegato A), il protocollo d'intesa (allegato B) e lo schema di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa (allegato C);

RICHIAMATO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore Generale, dott. Silvano Fusari, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana:

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa:
 - la Convenzione speciale per la disciplina della modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991 (allegato A);
 - il Protocollo d'intesa tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e l'Agenda del Territorio per la "Prosecuzione in modalità autogestita dello Sportello catastale decentrato già operativo nella Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in Via del Cantiere, n. 4" (allegato B);
 - lo schema di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa (allegato C).
2. di dare atto che tutti gli atti successivi e conseguenti il presente atto saranno adottati dal Direttore Generale dott. Silvano Fusari.
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale Catasto e cartografia – Area Relazioni Enti Locali, alla Direzione dell'Agenda del Territorio- Ufficio Provinciale di Bergamo e, per conoscenza, alla Direzione dell'Agenda del Territorio- Ufficio Regionale .
4. di dichiarare in separata votazione la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Prot. _____

del _____

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore, dell'Ufficio provinciale di _____, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune (ovvero la Comunità Montana) di _____

prov. di _____

Via/Piazza _____

rappresentato da _____

nel seguito denominato anche "ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che in data _____ l'Agenzia del Territorio ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
3. come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
4. l'ente locale, con nota del _____ ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del Territorio la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del Territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del Territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle

somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di.....dell'Agenzia del Territorio.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di.....dell'Agenzia del Territorio.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta

l'acoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilit  pu  gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilit  per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa,   quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune/la Comunit  montana
Il Sindaco/Il Presidente

LOGO DELL'ENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DEL TERRITORIO e _____

PER LA **PROSECUZIONE** IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELL'ATTIVITÀ DELLO
SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO GIÀ OPERATIVO NEL COMUNE/COMUNITÀ
MONTANA DI _____, IN VIA _____ N. _____

L'anno _____ (_____), il giorno _____, del mese di _____,
presso la sede dell'Ufficio Provinciale di _____, tra l'Agenzia del Territorio,
rappresentata dal _____, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di
_____ ed il Comune/la Comunità montana di _____, rappresentato/a da
_____, nella sua qualità di _____, delegato alla stipula del presente
atto con Deliberazione _____ n. _____ in data ___/___/_____ esecutiva ai
sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
2. la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
3. l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
4. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
6. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;

7. l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9. per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data _____, presso il Comune/Comunità montana di _____ è attivo uno sportello catastale autogestito;
10. l'art. 6, commi 5-*septies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11. la nuova normativa, di cui al precedente punto 10, comporta, la necessità di procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati;
12. il Comune/la Comunità montana di _____ intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;
13. il Comune/la Comunità montana di _____ ha già messo a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
14. l'Agenzia del Territorio ed il Comune/la Comunità montana di _____ hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
15. pertanto, il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data _____ e sopra richiamato, viene sostituito dal presente atto a tutti gli effetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia del Territorio e il Comune/la Comunità montana di _____ si stipula il presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

Art. 1**Gestione**

Lo sportello sarà gestito dal personale del Comune/della Comunità montana di _____, previa formazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

L'Agenzia del Territorio si riserva la facoltà di *sospendere temporaneamente* il servizio dello sportello *per causa di forza maggiore*.

Art. 2**Servizio**

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile* è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

Art. 3**Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali**

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di _____ dell'Agenzia del Territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

Art. 4**Attrezzature**

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 5**"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello**

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio avverrà mediante piattaforma SISTER. Il "*Responsabile della gestione del collegamento*", dipendente dall'Ente locale contraente, nominato con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dall'Ente stesso, può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nella nota di autorizzazione alla stipula del presente atto, nonché procedere alla loro disabilitazione.

Art. 6**Documentazione**

Al fine di procedere all'abilitazione del "*Responsabile della gestione del collegamento*" alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia del Territorio, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla "*privacy*", debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del "*Responsabile della gestione del collegamento*" inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione centrale Catasto e cartografia, Area Relazioni enti locali e, per conoscenza, alla Direzione regionale ed all'Ufficio provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla "*privacy*", debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal "*Responsabile*", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

Art. 7

Monitoraggio

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Ufficio provinciale, dal relativo agente contabile e dal "*Responsabile della gestione del collegamento*", da trasmettere alla Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

Art. 8

Durata

Il presente protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello della stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune/la Comunità montana
Il Sindaco/Il Presidente

Schema di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa

Luogo e Data _____

Protocollo n.° _____

Spett.le

AGENZIA DEL TERRITORIO

Largo Leopardi 5,

00185 - ROMA

Premesso che:

- tra l'Agencia del Territorio ed il Comune di _____ verrà stipulata la "Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991" di cui al Decreto del Direttore dell'Agencia del Territorio del 6 settembre 2005;

- a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione speciale il Comune è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, di € _____ (€ _____), ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agencia del Territorio del 6 settembre 2005.

Considerato che:

- può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

_____ - Sede Legale:
_____ - Capitale Sociale
€ _____ Registro Imprese di _____
n. _____ - Codice Fiscale _____ - Partita
I.V.A. _____ - Codice A.B.I. _____ - Numero
Iscrizione Albo Banche: _____ Appartenente al Gruppo Bancario
_____ - N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: _____,

ovvero la compagnia assicurativa _____ con Sede
Legale _____ Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ iscritta all'Albo Imprese n. _____
cod. ISVAP n. _____ appartenente al Gruppo
assicurativo _____

e per essa la Filiale/Agenzia di _____ in persona del
sottoscritto _____, debitamente autorizzato in forza dei poteri

conferiti con _____, nella sua qualità di _____, si costituisce fideiussore nell'interesse del Comune di _____ a Vostro favore, sino alla concorrenza dell'importo massimo, onnicomprensivo, di € _____ (€ _____), a vostra prima richiesta scritta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui in premesse.

Tale fideiussione si presta e si costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Con riferimento alle obbligazioni garantite, il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versarVi quello o quegli importi che sarete a richiedere al titolo sopra indicato, beninteso entro l'ammontare massimo garantito di € _____ (€ _____), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale, a semplice Vostra prima richiesta scritta, mediante raccomandata A.R. indirizzata per conoscenza anche al debitore principale. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di preventiva comunicazione di intimazione o messa in mora.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione decorre dalla data di stipula della convenzione di cui in premessa ed avrà validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza della convenzione ovvero, in caso di anticipata perdita di efficacia o validità per qualsiasi causa della convenzione, fino a 240 giorni successivi alla estinzione stessa. Decorsa inutilmente tale data senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte Vostra con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà priva di efficacia, con conseguente piena liberazione del fideiussore purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.


Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che comunque si estinguerà soltanto con l'estinzione soddisfattoria della obbligazione.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTATE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente



Il Direttore Generale



~~~~~  
Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18/8/2000 n° 267).

Io sottoscritto Direttore Generale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 10 SET 2012 al 25 SET 2012.

addì, 10 SET 2012

Il Direttore Generale



---

~~~~~  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo.

Il Direttore Generale



~~~~~  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio della Comunità Montana e senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizio di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n° 267.

Il Direttore Generale

Lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_